



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO
STATUTO USR CISL EMILIA ROMAGNA**

Approvato dal CG USR CISL E.R. 17/11/2025

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, e nello Statuto regionale la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla Cisl va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on – line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione alla Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto confederale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione sindacale territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'articolo 3 dello Statuto regionale, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite, oltre a quelle previste dall'art 23 dello Statuto regionale, le "incompatibilità funzionali".

- a. Incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni, comuni e consorzi intercomunali, comunali circoscrizioni di quartieri e simili comunque denominati;
- b. Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale.

Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale;

- c. Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarli ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto regionale s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli art.23, dello Statuto regionale e 7-9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata dal qualsiasi iscritto/a mediante ricorso al Collegio Confederale dei Proviviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

- a. componente della Segreteria confederale,
- b. di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o della USR;
- c. di componente della Segreteria di USR con più di due territori;
- d. di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST
- e. di componente di segreteria di UST;
- f. di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di I^a e II^a affiliazione

Con decorrenza dal XII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di:

1. componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti;
2. componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli Enti, associazioni e società collaterali alla Cisl.

Sono Enti collaterali alla Cisl quelli promossi dalla Organizzazione stessa ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Cisl (Inas).

Sono associazioni collaterali alla Cisl (Sicet, Famiglia in Rete) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle federazioni di categoria, delle USR delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (Adiconsum-Iscos-Anolf-Antecas).

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl delle federazioni di categoria, delle USR, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione. Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla Cisl come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 9

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o Segretario generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con:

- a. gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
- b. gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;
- c. gli incarichi per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria;
- d. gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed Enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- a. gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in Enti di origine contrattuale, ivi compresi gli Enti bilaterali, e in Enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
- b. gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o Segretario generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
- c. gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o Segretario generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di Enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di segretario/a generale, segretario/a generale aggiunto e componente di segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 10

In presenza di specifico e motivato ricorso la Segreteria USR sottopone al giudizio politico del Consiglio generale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.

Il Consiglio Generale indicherà a maggioranza dei 2/3 dei votanti i casi di incompatibilità in materia.

Articolo 11

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto regionale e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, art 10 comma 2 del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall' art. 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui agli articoli 23 dello Statuto regionale e 5 lettera a e c del presente Regolamento, deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale

La/Il candidata/o alle cariche Istituzionali di cui alla lettera b) dell'art.5 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto regionale e dal presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 23 dello Statuto regionale decadono dalle cariche sindacali.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i ai sensi del citato articolo 23 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 del presente Regolamento possono essere rielette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizioni che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alla Segreteria USR il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni all'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria USR il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza della/del Segretaria/o Generale dell'Unione sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o generale dell'Unione sindacale regionale-interregionale, gli adempimenti previsti nel comma 7 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria confederale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 comma 1 dello Statuto regionale, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che:

a) per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i di USR/UST, di Federazione di categoria regionale territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni);

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 26 comma 2 il periodo massimo il cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti Cisl

Articolo 14

Il Comitato Esecutivo è competente a designare la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in Enti, associazioni e/o società esterne all'organizzazione, di cui all'articolo 6 dello Statuto regionale punto e), avuta presente la compatibilità con l'art.9 del presente Regolamento e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria USR in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'organizzazione sindacale. La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo competente. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo USR, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 14 del presente Regolamento. L' accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della Cisl negli Enti previdenziali regionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della F.N.P.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria USR.

La Segreteria può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e del presente Regolamento sulle incompatibilità in presenza di documentata o carenza di qualità morali del designato.

Articolo 17

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti ed operatori).

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

Validità delle sedute e votazioni

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20. Le proposte di presidenza della società SERV.E.R., le Presidenze degli Enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrici/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli candidate/i.

Tutte le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature. La/Il Segretario/o Generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione delle segreterie delle strutture sarà la seguente:

Unioni sindacali regionali con un numero di iscritte/i superiori a 260.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Unioni sindacali territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000, e Unioni Territoriali Sindacali con un numero di iscritte/i superiore a 100.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi su specifici progetti a operatrici/i politici, anche di zona, della UST;

Federazioni regionali e territoriali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale.

E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Per la FNP, fino a quattro componenti per strutture regionali FNP con un numero di iscritte/i superiore a 180.000. E' possibile affidare all'esterno della segreteria incarichi su specifici progetti.

Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare all'esterno della segreteria incarichi su specifici progetti.

Per le UST e le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le Segreterie saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, compresa/o la/il Segretario/o generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Per le USR interessate da processi di regionalizzazione le/i componenti delle Segreterie potranno arrivare sino ad un massimo di 7, compresa/o la/il Segretario/o Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Nelle strutture confederali e di Federazione a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni del Comitato Esecutivo, con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 21

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

CAPITOLO V Dimissioni dagli organismi

Articolo 22

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria confederale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi le/i dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché le operatrici e gli operatori confederali o esperte ed esperti per le particolari materie in discussione. Le/I singole/i componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 24

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Le/I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII

I Collegi dei probiviri

Articolo 25

I ricorsi al Collegio dei probiviri di Unione sindacale regionale devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione. I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso. I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento. Il termine di giorni 15, fissato dall'articolo 10 dello Statuto Confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio. Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali della Unione sindacale regionale, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti al Collegio. La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso. Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma degli articoli 26 e 28 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti. Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi. L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 26

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'art. 76 2° comma del Regolamento Confederale. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 27

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno; dalla data di celebrazione del Congresso confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'art.12, comma 8°, ultima parte, dello Statuto Confederale e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Articolo 28

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 3 dello Statuto confederale. La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 29

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 26 del presente Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla stessa.

Articolo 30

Le vertenze elettorali relative alle elezioni degli organismi sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai Congressi, di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 31

La convocazione del Collegio dei probiviri è effettuata dalla/dal rispettiva/o Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 32

Nelle ipotesi previste dall'art. 20, dello Statuto regionale, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto/a.

A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'art.15, comma 3, dello Statuto Confederale, il Collegio dei Probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. A tal fine l'organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica. La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 34

Nelle ipotesi previste dall'art.16 dello Statuto Confederale la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 16, comma II dello Statuto Confederale, il competente Collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare. In tale ipotesi la/il Presidente del collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

CAPITOLO VIII COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

Articolo 35

La/Il Commissaria/o di cui all'art. 40 dello Statuto confederale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico. Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduta/o sono nulli e gli effetti a questi imputabili. Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un Commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Articolo 36

Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 10 dello Statuto confederale, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Articolo 37

La/Il Commissaria/o previsto dall'art. 40 dello Statuto confederale compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione per le disposizioni patrimoniali, salvo quelle necessarie ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio confederale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio confederale dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organismi.

Articolo 38

La/Il reggente, di cui all'art. 34 dello Statuto regionale, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura confederale a cui è stata richiesta la reggenza.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le/i Segretarie/i generali.

PARTE III: GLI ORGANISMI DELLA USR

CAPITOLO IX Il Congresso USR

Articolo 39

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso USR, emana il Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari almeno al 30%.

Allo stesso modo prevedendo l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza in Consiglio Generale pari almeno al 5% di Immigrate/i, al 10 % di delegate/i (SAS, RSA, Eletti CISL RSU) e un numero adeguato di under 35.

Al Consiglio generale della USR è affidata la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate da processi di accorpamento.

Articolo 40

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 e il 30%, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 41

La FNP partecipa al congresso USR con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla Cisl Emilia Romagna nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

CAPITOLO X Il Consiglio Generale USR

Articolo 42

Il Consiglio Generale USR è composto da:

- a) n.1 rappresentante delle Categorie Regionali (di I e II affiliazione) nella persona del/la Segretario/a Generale comunque denominata: FAI, FEMCA, FIRST, FILCA, FIM, FISASCAT, FELSA, FIT, FNP, CISL FP, CISL SCUOLA, SLP, CISL UNIVERSITA', FNS, CISL MEDICI, FIR, FISTEL, FLAEI
- b) n.8 rappresentanti della FNP designati dal Consiglio Generale di categoria
- c) n.5 rappresentanti delle Unioni Sindacali Territoriali nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
- d) n.6 rappresentanti delle Unioni Sindacali Territoriali. I rappresentanti delle UST del Consiglio Generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 6 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso e designati dai rispettivi Consigli generali;
- e) n.68 componenti eletti dal congresso di cui 9 candidati FNP
- f) n.1 Responsabile del Coordinamento Donne e delle politiche di genere;

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale regionale, aventi diritto di voto, di cui il 50% eletti dal Consiglio Generale della FNP e il restante 50% dal Congresso USR. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 50% la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

I rappresentanti di cui alla lettera d) sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto e), va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di delegati SAS, RSA, eletti CISL RSU, e di giovani under 35 nelle liste, in attuazione all'art. 39 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera e), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

Fanno parte del Consiglio Generale, con solo diritto di parola:

- a. i responsabili regionali di: INAS; IAL; SICET; SERV.ER;
- b. i responsabili dei dipartimenti in cui si articola la USR;
- c. il/la Referente regionale giovani
- d. i responsabili, comunque denominati, delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM; ANOLF; ISCOS ANTEAS)

I rappresentanti con solo diritto di parola di cui sopra alle lettere a.b.c., sono eletti o indicati dal Consiglio Generale nella prima sessione successiva al Congresso.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti previdenziali regionali di estrazione Cisl.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl.

E' inoltre invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, con solo diritto di parola, il/la Presidente di Terraviva Regionale

Articolo 43

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 42 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria Regionale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario/o confederale.

Le/i componenti di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria Regionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 44

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Le/i componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 45

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 7 dello Statuto regionale, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dall' articolo 7, 2comma dello Statuto regionale è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o P.E.C.(Posta Elettronica Certificata)

Articolo 46

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici USR.

Articolo 47

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 48

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 7 dello Statuto regionale.

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 49

Il Consiglio generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria propone al Consiglio generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Le/i componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare i temi internazionali.

Articolo 50

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Articolo 51

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO XI Il Comitato Esecutivo USR

Articolo 52

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- da componenti elette/i dal Consiglio generale nel proprio seno nel numero fissato dal Consiglio stesso
- dalle/dai componenti la Segreteria USR;
- dalla responsabile del coordinamento Donne e delle politiche di genere;

al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola:

Il/la Presidente di IAL Regionale; il/la Direttore/trice regionale INAS; il /la A.D. SERVER.it; il/la Segretario/a SICET, nonché i/le Responsabili, comunque denominati, delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM regionale, ANOLF ISCOS regionale, ANTEAS)

Articolo 53

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione del Comitato Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La Segreteria è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni ai fini della nomina di un Commissario ad acta di cui all'art. 42, 2° comma dello Statuto Confederale.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o P.E.C.(Posta Elettronica Certificata)

Articolo 54

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretario/a Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretario/a Generale Aggiunta/o. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la segreteria USR, delegati a ciò dalla/dal Segretario/a Generale.

CAPITOLO XII

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 55

La convocazione del Collegio è effettuata dalla/dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 56

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari art. 20 dello Statuto regionale spetta a tutte le/ i socie/i e alle strutture della Cisl. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio dei Probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI REGIONALI (Categoriali e Territoriali)

CAPITOLO XIII - Le Federazioni di categoria

Articolo 57

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
- 2 Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI)
- 3 Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL)
- 4 Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
5. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
6. Federazione agro-alimentare (FAI)
7. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS);
8. Federazione scuola (CISL SCUOLA)
9. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP)
10. Federazione italiana trasporti (FIT)
- 11 Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT);
- 12 Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA);
- 13 Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST)
14. Federazione università (CISL UNIVERSITA')
15. Federazione della Sicurezza (FNS)

16. CISL Medici

17 Federazione innovazione e ricerca (FIR)

18. Federazione nazionale pensionati (FNP)

Articolo 58

Le singole Federazioni regionali di categoria devono informare la Segreteria di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi.

La Segreteria ha facoltà di verifica.

CAPITOLO XIV

Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 59

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni regionali e delle Unioni Territoriali, alle strutture competono funzioni proprie, di cui ai punti successivi.

Articolo 60

Compete alle Federazioni territoriali:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;TAS;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 61

Compete alle Federazioni regionali:

- a) il coordinamento dell'attività politico contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale;

- b) l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c) il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e) la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell'Unione regionale confederale;
- f) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale, secondo le modalità previste dall'art. 68 del presente Regolamento.

Articolo 62

Compete alle Unioni sindacali territoriali:

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con la USR, in rapporto con le categorie, gli enti e le associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle iscritte e agli iscritti e alle lavoratrici e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di leggi vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di politiche sindacali, tesseramento e proselitismo;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 63

Compete alla Unione sindacale regionale:

- a) la rappresentanza dell'organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali;

- b) la gestione, con il coinvolgimento delle categorie e delle UST, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali;
- c) la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d) la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- e) la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le categorie regionali, le UST e i Dipartimenti confederali competenti;
- f) la scelta delle/dei rappresentanti regionali dell'organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica della attività da essi svolta nell'interesse dei lavoratori e della Organizzazione;
- g) la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e della immagine della CISL;
- h) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
- i) l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, il rapporto con le UST, con le Federazioni regionali di categoria, gli Enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, di quanto previsto nel paragrafo e) del precedente art 62 del presente Regolamento. Le Federazioni regionali di categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza, sanzionare eventuali comportamenti delle dirigenti e dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;
- l) promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di categoria regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione di servizi.

CAPITOLO XVI GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI DELLA CISL

Articolo 64

Gli Enti e le Associazioni collaterali alla Cisl sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

Quando negli statuti degli Enti, delle Associazioni e delle società collaterali alla Cisl sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dal Consiglio Generale.

Le/I Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda i livelli regionale e/o territoriali, possono rimanere in carica per il limite massimo di tre mandati. I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali. Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in Enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri Enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'art. 17 dello Statuto regionale, il collegio dei sindaci USR non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della Cisl per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio. La Confederazione USR può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi, degli Enti e delle associazioni promosse o costituite dalle Strutture Cisl dell'Emilia Romagna.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo confederale.

Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Cisl dell'Emilia Romagna, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Cisl stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

PARTE V: NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO. CAPITOLO XVII

Articolo 65

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Cisl dell'Emilia Romagna e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Dei beni di cui al comma 1 la Cisl dell'Emilia Romagna disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Cisl dell'Emilia Romagna o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Cisl dell'Emilia Romagna e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 66

Le Strutture orizzontali/verticali dell'Emilia Romagna rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari.

A tal fine, le Strutture orizzontali/verticali a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle le Strutture orizzontali/verticali dell'Emilia Romagna che rispondono, a norma dell'art.38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità

derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici delle Strutture orizzontali/verticali dell'Emilia Romagna rispondono personalmente altresì nei confronti della organizzazione stessa, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture di Federazioni di categoria e confederali, attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (EU) n.2016/679e s.m.i. , e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza) e successive modifiche.

CAPITOLO XVIII

Bilanci

Articolo 67

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali di I e II affiliazione alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali di I e II affiliazione alle USR e alle Federazioni Nazionali di Categoria;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle UST, USR alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR il proprio bilancio consolidato. Sarà cura della USR trasmettere alla Confederazione, Servizio Ispettivo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza. Ogni anno la Segreteria Confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone alla approvazione del Comitato Esecutivo, entro la data del 30 Aprile.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati. Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato. Analogamente dovranno provvedere le Federazioni Regionali di categoria e le UST. Ogni due anni la Segreteria Regionale predispone il bilancio sociale. Analogamente, per quanto di loro competenza, devono provvedere le Federazioni Regionali di categoria.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

PARTE VI: ATTIVITA' ISPETTIVE
CAPITOLO XIX
Ispezioni

Articolo 68

La Cisl dell'Emilia Romagna, nell'ambito della propria competenza territoriale, ha facoltà di effettuare, in accordo con la Segreteria Confederale e, nei casi di ispezioni che riguardano strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria nazionale di categoria interessate, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni di Federazioni di categoria (regionali/territoriali) e confederali territoriali.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell'interesse delle organizzazioni e delle/degli associate/i; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria confederale.

Dalle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto confederale.

PARTE VII: ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTI
CAPITOLO XX
Obblighi di adeguamento

Articolo 69

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria USR.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria USR può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Regionale

Articolo 70

Nei casi in cui le strutture territoriali Confederali, le Federazioni Regionali e territoriali fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.